

AGEVOLAZIONI

Agevolata la ristrutturazione dell'agriturismo

di Luigi Scappini

La **Legge 232/2016**, la cd. legge di Bilancio per il 2017, è stata sicuramente foriera di importanti **novità** per il settore dell'**agricoltura**, che tendenzialmente devono essere lette tutte in senso positivo, infatti, ben note sono l'esenzione Irpef, in riferimento ai redditi fondiari, per il triennio 2017- 2019 prevista in favore dei coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla previdenza agricola, la decontribuzione quinquennale per gli *under 40* che si approcciano per la prima volta al settore, nonché l'ennesimo intervento sulle aliquote compensative Iva previste per il settore della zooteconomia che a questo punto sta attraversando non più una crisi passeggera bensì strutturale.

Proseguiamo l'analisi degli interventi, segnalando, con piacere come il Legislatore, con [l'articolo 1, comma 4, L. 232/2016](#), abbia finalmente **ampliato** l'ambito soggettivo per la **fruibilità** del **credito** di imposta, istituito con [l'articolo 10, D.L. 83/2014](#), e destinato originariamente alle sole **strutture alberghiere**.

In particolare, il credito di imposta è stato introdotto con l'**obiettivo** dichiarato di **incentivare** l'**ammodernamento** delle strutture turistico-ricettive attraverso il **riconoscimento** di un **credito** in funzione del sostenimento di **opere di ristrutturazione e ampliamento**.

La **versione originaria**, nonostante da un punto di vista oggettivo facesse rientrare anche gli **agriturismi** tra le strutture interessate, da quello **soggettivo**, ne **inibiva** la fruizione.

L'[articolo 10, D.L. 83/2014](#), infatti, fa espresso **riferimento**, ai fini del credito, alle **imprese alberghiere** esistenti alla data del **1° gennaio 2012**, ragion per cui, **non** vi potevano rientrare le **attività agrituristiche** che si caratterizzano per la circostanza per cui, per essere tali, devono essere **condotte e gestite** da parte di **imprenditori agricoli** ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ., con la conseguenza che tali soggetti non possono essere parificati agli imprenditori alberghieri che rivestono, ovviamente, natura commerciale.

La legge di Bilancio ha **risolto la distonia** (evidente soprattutto nel momento in cui il nostro agriturismo non viene più condotto nel rispetto del criterio della prevalenza con conseguente riconduzione tra le strutture turistico alberghiere e "riclassificazione" del nostro imprenditore agricolo in imprenditore alberghiero) e, ai fini del corretto **inquadramento** degli **agriturismi** interessati dal credito di imposta, ha rimandato alla definizione degli stessi offerta dalla legge quadro (la **L. 96/2006**), nonché dalle singole leggi regionali attuative della disciplina.

L'[articolo 2, Legge 96/2006](#), definisce **agriturismi** "le attività di ricezione e ospitalità **esercitate**

dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali".

Gli **interventi** agevolabili, come individuati dall'[articolo 10, comma 2, D.L. 83/2014](#), sono quelli che riguardano:

- la **ristrutturazione** edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), D.P.R. [380/2001](#);
- l'**eliminazione** delle **barriere architettoniche**;
- l'incremento dell'**efficienza energetica**,
- spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'**acquisto** di **mobili e componenti d'arredo** destinati **esclusivamente** agli **immobili oggetto** degli **interventi**, all'ulteriore condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio è quella che porta a una modifica della **percentuale** del credito di imposta che **passa** dal precedente **30%** delle **spese sostenute** al **65%**.

Il credito viene esteso al **biennio 2017-2018** e per la sua effettività si dovrà attendere, in ragione di quanto previsto al successivo **comma 6**, l'emanazione, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio del relativo **decreto attuativo** che andrà a sostituire il precedente D.M. 7 maggio 2015.

Ulteriori modifiche sono state introdotte per quanto attiene le modalità di fruizione del credito di imposta che, fermo restando il tetto massimo previsto nel rispetto del "**de minimis**" e, comunque, dell'ammontare complessivo di **200.000 euro**, non è più prevista in tre anni d'imposta, bensì in **due quote annuali di pari importo**.

Sempre l'[articolo 1, comma 5, L. 232/2016](#), individua il **limite** massimo **stanziato** rispettivamente in **60 milioni** per il **2018**, **120** milioni per il **2019** e, infine, **60 milioni** per il **2020**.

In chiusura si evidenzia che, con [avviso del 26 gennaio 2017](#), al fine di consentire l'erogazione del supporto tecnico-amministrativo agli utenti, il MiBACT ha comunicato la **proroga** del termine per la compilazione dell'istanza relativa alle spese sostenute nel 2016 **alle ore 16,00 del prossimo 3 febbraio**.

Conseguentemente il **click day** avverrà dalle ore 10,00 di martedì 7 febbraio 2017 alle ore 16,00 di mercoledì 8 febbraio 2017.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)